



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

## **Notiziario n. 10**

- Novembre 2022 -

*Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali*

# SOMMARIO

*Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali*

## SCADENZARIO:

- Dicembre 2022 Pag. 1

## FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di ottobre 2022 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di ottobre 2022 Pag. 5

## AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Obbligo di sorveglianza sanitaria, Interpello n. 2/2022 Pag. 6
- Sostanze Pericolose – Dal 1° gennaio 2023 schede di sicurezza conformi al nuovo Regolamento (UE) 878/2022 Pag. 7
- Covid-19 – Obbligo mascherine nelle strutture sanitarie sino al 31 dicembre 2022 Pag. 8
- Covid-19 – Protocollo condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022 – Riunione del 4 novembre 2022 Pag. 8
- Rifiuti – Classificazione dei rifiuti, Circolare Ministeriale Pag. 9
- Attrezzature Lavoro – Nuovo elenco per i soggetti abilitati ai lavori sotto tensione Pag. 10
- Trasporto Merci Pericolose – Nomina consulente ADR anche per gli speditori entro il 31 dicembre 2022 Pag. 10
- Albo Gestori Ambientali – Dispensa dalle verifiche di idoneità per il responsabile tecnico legale rappresentante Pag. 11
- Sicurezza Antincendio – Decreto Minicodice, D.M. 3.09.2021 Pag. 11
- Sicurezza Antincendio – Pubblicata una nuova circolare di chiarimento sul Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 e sulle modifiche al Decreto 1° settembre 2021 - Decreto Controlli Pag. 12
- Rifiuti – Recupero rifiuti da costruzione e demolizione, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto Pag. 13

## VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 15

**- SCADENZARIO DICEMBRE 2022 -**

**01.12.2022 ⇒ LAVORO AGILE:**

scade il termine per la comunicazione del lavoro agile instaurato dal 1° settembre 2022.

**16.12.2022 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.12.2022 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.12.2022 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di novembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.12.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **novembre 2022**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 (pari a L. 50.000) il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.12.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvisori operate nel mese di novembre (cod. 1040). L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di novembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.). L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2022 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale.
- 3848 addizionale comunale. Saldo.
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.12.2022 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE DEL TFR – VERSAMENTO DELL'ACCONTO:**

scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva "con codice 1712" sulla rivalutazione del fondo del trattamento di fine rapporto maturato.

L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

La rivalutazione, soggetta ad imposta sostitutiva al 17%, prevede il versamento del saldo entro il 16 febbraio 2023.

**16.12.2022 ⇒ IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (IMU):**

scade il termine per il versamento del saldo IMU dovuta per l'intero anno 2022 dedotto l'acconto versato.

**16.12.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE**

**(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T** (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**27.12.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **novembre 2022**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica.

**27.12.2022 ⇒ VERSAMENTO ACCONTO IVA:**

scade il termine per il versamento dell'acconto Iva.

**31.12.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2022;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° dicembre 2022.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta

può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23);
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23);
- presso un ufficio postale (mod. F23).

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

**02.01.2023 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di novembre 2022.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
INDICE ISTAT MESE DI OTTOBRE 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **ottobre**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
<b>OTTOBRE</b>	<b>2021</b>	<b>/ OTTOBRE</b>	<b>2022</b>
			<b>+11,5%</b>
			<b>+8,63%</b>

- Variazione biennale:

			75%
<b>OTTOBRE</b>	<b>2020</b>	<b>/ OTTOBRE</b>	<b>2022</b>
			<b>+14,9%</b>
			<b>+11,18%</b>

*Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2022</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+6,4</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+8,1</b>	<b>+8,6</b>	<b>+11,5</b>			<b>2022</b>
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
<b>2020</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>2020</b>
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI OTTOBRE 2022 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **ottobre**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5474
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,3477
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4389
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	144,7252
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,3919
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87058
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	0,9826
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,9503
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9791

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **Servizi di traduzione e interpretariato multilingue**

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

## **Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica**

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 045/8102001



**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, INTERPELLO N. 2/2022**

Publicato dalla Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro l'Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: "(...) se l'obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41".

La risposta del Ministero del Lavoro al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del D.Lgs. 81/08, rubricato «Definizioni», al comma 1, lettera m), definisce la "sorveglianza sanitaria" come: "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa";
- l'articolo 18, del D.Lgs. 81/08, rubricato «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente», al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo";
- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro "nell'affidare i compiti ai lavoratori" ha l'obbligo di "tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza", e la successiva lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l'obbligo di: "vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità", inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di: "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione";
- l'articolo 20, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 81/08, rubricato «Obblighi dei lavoratori», secondo il quale: "I lavoratori devono in particolare: (...) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente";
- l'articolo 25 del D.Lgs. 81/08, rubricato «Obblighi del medico competente», al comma 1, lettera a), stabilisce che il medico competente: "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale», inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente "programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati";
- l'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, rubricato «Oggetto della valutazione dei rischi», al comma 1, stabilisce che "La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,

secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo". Il medesimo articolo, al comma 2, lettera b), prevede che il conseguente documento di valutazione dei rischi deve contenere: "l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)";

- l'articolo 41, del D.Lgs. 81/08, rubricato «Sorveglianza sanitaria», al comma 1, prevede che: "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi". Lo stesso articolo, al comma 2, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, una visita medica preventiva "intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica" e una visita medica periodica "per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno (...)".

La Commissione ritiene che le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l'articolo 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SOSTANZE PERICOLOSE -**  
**DAL 1° GENNAIO 2023 SCHEDE DI SICUREZZA CONFORMI**  
**AL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 878/2022**

Fonte Normachem

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ECHA

Il 31 dicembre termina il periodo transitorio relativo alle SDS redatte secondo il Reg. (UE) 830/2015. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2023 si applicherà il Reg. (UE) 878/2020 e tutte le schede di sicurezza dovranno essere conformi a tale regolamento.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte:

- inserimento ex-novo in scheda di sicurezza di informazioni relative a nanoforme ed interferenti endocrini eventualmente contenuti nel prodotto;
- aggiunta di due nuove sottosezioni e modifica di alcune sottosezioni già esistenti; indicazione in sezione 3 di limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime della tossicità acuta;
- implementazione delle informazioni da riportare nella sezione 9 della scheda di sicurezza.

Facciamo presente che, come riportato nel Regolamento 878/2020 a partire dal 1° gennaio 2023 le schede di sicurezza dovranno necessariamente essere redatte in accordo a tale Regolamento e non più secondo il precedente (Reg. 830/2015). In questo senso raccomandiamo alle aziende di uniformarsi il prima possibile alle disposizioni richieste.

**- COVID-19 -**  
**OBBLIGO MASCHERINE NELLE STRUTTURE SANITARIE**  
**SINO AL 31 DICEMBRE 2022**

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, l'Ordinanza del 31 ottobre 2022, con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

E' prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L'Ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

**- COVID-19 -**  
**PROTOCOLLO CONDIVISO TRA LE PARTI SOCIALI DEL 30 GIUGNO 2022**  
**RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022**

Si informa che il 4 novembre u.s. si è svolta una riunione tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro, nel corso della quale si è affrontato anche il tema delle misure anti covid contenute nel protocollo condiviso del 30 giugno 2022.

Resta confermato che l'applicazione di detto protocollo, rimasto invariato, non è più obbligatoria per l'attività lavorativa dal 1° aprile 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza Covid-19).

Tuttavia può essere adottato dalle aziende come misura condivisa e validata dalle parti sociali, ai fini dell'adempimento all'obbligo ex art. 2087 del Codice civile per la tutela delle condizioni di lavoro, anche in considerazione dell'andamento dell'epidemia.

## - RIFIUTI - **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI, CIRCOLARE MINISTERIALE**

Resa disponibile dal Ministero della Transizione Ecologica la Circolare prot. n. 128108 del 17.10.2022 con la quale fornisce alcuni chiarimenti applicativi in merito alle linee-guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, in particolare, in merito ai seguenti ambiti.

Per quanto riguarda i contenuti specifici dei documenti ex punto 2.2 delle linee guida SNPA, necessari per dimostrare l'iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto, viene chiarito che:

- per la relazione tecnica è sufficiente siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l'individuazione del codice EER (non è necessario ripetere una relazione come quella riportata a titolo esemplificativo nelle linee guida);
- il giudizio di classificazione può non essere necessario, ad esempio per la classificazione dei rifiuti non pericolosi "assoluti" o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

Per quanto concerne la figura del professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione, il Ministero ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle linee guida deve essere letto come segue: il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

In merito ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, il primo aspetto su cui basare la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all'origine del rifiuto. Le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle linee guida come possibili fonti dei rifiuti imputabili al capitolo 17, rappresentano solo degli esempi, e pertanto anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata; viene consigliato al riguardo il ricorso alla classificazione ATECO, da applicarsi in senso estensivo.

Per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l'utilizzo del capitolo 17 è inappropriato e i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

Inoltre, nel caso di classificazione di un imballaggio vuoto in presenza di polveri, la circolare ministeriale precisa che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto e pertanto non preclude l'uso del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell'imballaggio.

La circolare suddetta infine fornisce chiarimenti per le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, per la classificazione con la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, per il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), nonché la normativa Seveso.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- ATTREZZATURE LAVORO -**  
**NUOVO ELENCO PER I SOGGETTI ABILITATI AI LAVORI SOTTO TENSIONE**

È stato adottato il Decreto dell'11 ottobre 2022, n. 171 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione dell'articolo 51, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, istituisce il Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici definendone i criteri identificativi per l'iscrizione.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2021.

**- TRASPORTO MERCI PERICOLOSE -**  
**NOMINA CONSULENTE ADR ANCHE PER GLI SPEDITORI**  
**ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022**

Si ricorda che l'ADR 2019 ha esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose (ADR) anche per gli SPEDITORI ovvero le aziende che effettuano spedizioni di merci pericolose.

Allo stato normativo attuale, entro il 31.12.2022, tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR (anche spedizioni occasionali o di quantitativi minimi) ricadono nell'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose, ossia il Consulente ADR.

Questo obbligo era stato introdotto dall'ADR 2019, con una misura transitoria che prevedeva la deroga fino al 31 dicembre 2022, pertanto questa disposizione entra in vigore con il 1° gennaio 2023 (in quanto legata all'ADR 2019 e non all'ADR 2023 i cui obblighi entrano in vigore l'anno prossimo, con un periodo di adeguamento di 6 mesi).

La definizione di speditore, ai sensi del capitolo 1.2.1 dell'ADR è la seguente: l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Ad oggi non vi sono altre indicazioni di eventuali esenzioni nazionali da tale disposizione. Sono disponibili sul sito di Apindustria gli atti del convegno del 22 novembre u.s. sulla disciplina prevista in merito alla nomina di tale figura.

**- ALBO GESTORI AMBIENTALI -  
DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITA'  
PER IL RESPONSABILE TECNICO LEGALE RAPPRESENTANTE**

Publicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 recante "Modifiche e integrazioni alle Deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019" e la Circolare n. 9 del 21.11.2022 concernente l'Applicazione di disposizioni riguardanti il RT.

I suddetti provvedimenti sono stati emanati a seguito di una Sentenza del TAR Lombardia n. 01563 dello scorso 2 luglio che ha accolto il ricorso di un legale rappresentante di una impresa che si era visto negare la dispensa dall'esame per responsabile tecnico rifiuti relativamente alle categorie 1, 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani; raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) perché, pur avendo esperienza ventennale come responsabile tecnico, non possedeva il pari requisito come legale rappresentante che l'Amministrazione riteneva necessario.

I documenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA ANTINCENDIO -  
DECRETO MINICODICE, D.M. 3.09.2021**

Il 29 ottobre è entrato in vigore un nuovo Decreto in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, il D.M. 3 settembre 2021.

Il nuovo decreto abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998, fatta eccezione per la parte legata alla qualificazione dei manutentori antincendio (per effetto della proroga dell'art. 4 del Decreto Controlli).

Il nuovo decreto stabilisce i "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro" ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; i criteri generali sono atti ad individuare le misure per evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 81/08 e smi.

**- SICUREZZA ANTINCENDIO -**  
**PUBBLICATA UNA NUOVA CIRCOLARE DI CHIARIMENTO**  
**SUL DECRETO MINISTERIALE 15 SETTEMBRE 2022 E**  
**SULLE MODIFICHE AL DECRETO 1° SETTEMBRE 2021**  
**DECRETO CONTROLLI**

La Circolare di chiarimento n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “Decreto 15 settembre 2022 - Modifica al Decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

La circolare, prodotta a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco fornisce i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del D.M. 15 settembre 2022.

In primo luogo si segnala che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3- “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5-“Abrogazioni”.

Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.

Il documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- RIFIUTI -**  
**RECUPERO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE,**  
**CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20.10.2022 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27.09.2022, n. 152 recante il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con tale decreto, in vigore dal 4 novembre u.s., vengono definiti i criteri in base ai quali i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione (identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 1, tabella 1, dell'allegato 1 al decreto) e altri rifiuti inerti di origine minerale (non identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 2, tabella 1, dell'allegato 1 al decreto), qualora sottoposti ad un processo di recupero cessano di essere assoggettati alla disciplina dei rifiuti (cosiddetti End of Waste) e vengono definiti aggregati recuperati ai quali, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5, non si applica la disciplina relativa ai rifiuti..

Il provvedimento prevede che le attività di recupero in esercizio debbano procedere all'adeguamento alla nuova disciplina presentando un'apposita documentazione alle autorità competenti entro il 3 maggio 2023.

Per la produzione di aggregato recuperato sono ammissibili agli impianti di recupero solo i rifiuti inerti individuati ai punti 1 e 2, della tabella 1, dell'Allegato 1 al decreto, che si riportano di seguito:

Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

*1. Rifiuti inerti delle attività di costruzione e di demolizione (capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)*

17 01 01 Cemento

17 01 02 Mattoni

17 01 03 Mattonelle e ceramiche

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 04 Terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

*2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)*

01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 Scarti di sabbia e argilla

01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 13 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

10 12 01 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 12 06 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso

10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

12 01 17 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

19 12 09 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati (allegato 1, lett. a)).



Le attività di recupero relative a rifiuti diversi da quelli sopraindicati sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale) e quindi, in sostanza, al rilascio dell'autorizzazione unica ordinaria al recupero di rifiuti o, nei casi previsti, dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

L'art. 1, comma 1, del nuovo decreto prevede infine che in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati rifiuti e sono qualificati aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'allegato 1 (art. 3). L'allegato 1 prevede che ogni lotto (un quantitativo non superiore a 3000 mc) di aggregato recuperato deve rispettare i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato 1; il test di cessione con riferimento ai parametri di tabella 3 dell'allegato 1 (il test non viene effettuato per i lotti destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla norma UNI EN 12620 con classe di resistenza  $R_{ck}/l_{eq} \geq 15$  Mpa). Il produttore di aggregato recuperato deve conservare per 5 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 (Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati).

Ai sensi dell'art. 4 e dell'allegato 2 del D.M. l'aggregato recuperato è utilizzabile, secondo le norme tecniche di utilizzo riportate alla tabella 5, solo per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali, di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali, di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

L'art. 8, comma 1, prevede che ai fini dell'adeguamento ai criteri del nuovo D.M. il gestore dell'impianto di recupero, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore cioè entro il 3/05/2023), presenti all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa. Inoltre, il medesimo art. 8, ai commi 1 e 2, prevede che per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 relative ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, alle norme tecniche di cui all'allegato 5 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2;. Fino all'adeguamento delle attività i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto (cioè 4/11/2022) e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione preventiva effettuata (art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006) o nel rispetto dell'autorizzazione unica ordinaria al recupero o dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **- CONVENZIONI -**

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

### **CONSULENZA AZIENDALE**

**ALLIANCE TRADE** – Servizi assicurativi alle aziende

**GAP STUDI E CONSULENZE** – Servizi di consulenza alle aziende

**INNOLVA FINEXTA GROUP** – Servizi finanziari

**TARGET SALUTE** – Consulenza aziendale

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

### **CONVENZIONI COVID**

**CENTRO DI MEDICINA** – Convenzione covid

**I.R.MED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

**TARGET SALUTE** – Convenzione covid

### **MONDO AUTO**

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GOODYEAR** – Pneumatici

**HERTZ** – Autonoleggi

**HYUNDAI** – Automobili

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali

### **RICERCA PERSONALE**

**ADECCO** - Agenzia per il lavoro

**ARCHIMEDE** – Agenzia per il lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il lavoro

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il lavoro

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**IG SAMSIK HR** – Agenzia per il lavoro

## **RISTORAZIONE**

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, vino e enoturismo

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

## **SALUTE**

**AVANGUARDIA MEDICA** – Tele assistenza medica H24

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, wellness e fitness

**SEMEA** – Medicina del lavoro su unità mobili

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere

## **SERVIZI E PRODOTTI**

**ACCOR HOTELS** – Settore alberghiero

**BEST WESTERN** – Settore alberghiero

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e welfare aziendale

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**FALZI** – Consulenza trattamento rifiuti

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza security e safety

**LEARDINI PROMOSTYLE** – Oggettistica gadgets

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**NEXIVE** – Servizio postale privato

**SAMSUNG** – Elettronica, smartphones

**SEA** – Esercizi aeroportuali

**STARHOTELS** – Settore alberghiero

**UM TOOLS** – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e logistica aziendale

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi aeroportuali